ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
29 maggio 1997 *

Nella causa T-89/96,

British Steel plc, con sede in Londra, con gli avv. ti William Sibree e Philip Raven, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Nicholas Khan e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 7 febbraio 1996, 96/315/CECA, relativa ad aiuti di Stato che l'Irlanda intende concedere a favore dell'impresa siderurgica Irish Steel (GU L 121, pag. 16),

* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai signori A. Saggio, presidente, A. Kalogeropoulos, signora V. Tiili, signori A. Potocki e R. M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e argomenti delle parti

1 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 1996, la Irish Ispat Ltd, società di diritto irlandese, con sede in Haulbowline (Irlanda), con gli avv. ti David Barnville, barrister, e Richard Martin, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Zeyen, Beghin, Feider, Loeff, Claeys e Verbeke, 67, rue Ermesinde, ha chiesto di intervenire nella causa T-89/96 a sostegno delle conclusioni della convenuta. Tale causa, promossa dalla British Steel plc, ha ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 7 febbraio 1996, 96/315/CECA, relativa ad aiuti di Stato che l'Irlanda intende concedere a favore dell'impresa siderurgica Irish Steel (GU L 121, pag. 16).

2 A sostegno dell'istanza d'intervento, la Irish Ispat Ltd rileva ch'essa non è riguardata dalla decisione impugnata, dato che questa verte su un aiuto concesso dall'Ir-

landa alla Irish Steel Ltd. Essa fa presente che la denominazione sociale della Irish Steel Ltd è stata modificata con atto 18 giugno 1996 e che tale società si chiama ora Irish Ispat Ltd. Dato che la Commissione ha considerato l'aiuto versato alla società in questione all'atto della sua vendita compatibile con il buon funzionamento del mercato comune, la Irish Ispat si ritiene riguardata dall'esito del procedimento avviato dalla British Steel.

3 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 novembre 1996, l'Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon, ha chiesto anch'essa di intervenire nella causa T-89/96, a sostegno delle conclusioni della convenuta. L'Irlanda ha precisato ch'essa chiede di intervenire nella causa in quanto Stato membro destinatario della decisione impugnata.

4 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 novembre 1996, la Hoogovens Staal BV, società di diritto olandese, con sede in Ijmuiden (Paesi Bassi), con l'avv. Erik H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Luc Frieden, 62, avenue Guillaume, ha chiesto di intervenire nella stessa causa a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

5 A sostegno dell'istanza d'intervento, la Hoogovens Staal deduce di essere un'impresa concorrente della Irish Steel e rileva che la decisione controversa riguarda un mercato di prodotti siderurgici vasto almeno quanto la Comunità europea. Di conseguenza, sostiene di appartenere alla categoria di imprese che possono proporre ricorso avverso la decisione controversa, in forza dell'art. 33 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in prosieguo: il «Trattato CECA»). Essa ritiene quindi di avere interesse alla soluzione della presente causa ai sensi dell'art. 34 dello Statuto (CECA) della Corte di giustizia (in prosieguo: lo «Statuto CECA»).

6 Le tre istanze di intervento sopramenzionate sono state notificate alla ricorrente e alla convenuta in conformità all'art. 116 del regolamento di procedura del Tribunale.

7 Con lettera 13 novembre 1996, la Commissione ha comunicato di ritenere che tanto la Irish Ispat quanto l'Irlanda dimostrino di avere interesse alla soluzione della presente causa ai sensi dell'art. 34 dello Statuto CECA.

8 La ricorrente non si è opposta alle istanze d'intervento proposte dalla Irish Istat e dall'Irlanda.

9 Il 25 novembre 1996 la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale osservazioni nelle quali eccepisce nei confronti dell'istanza d'intervento della Hoogovens Staal che questa non ha sufficientemente dimostrato il suo interesse alla soluzione della controversia. La Commissione rileva che, contrariamente alla British Steel, la istante non ha dimostrato che essa è concorrente della Irish Steel per la produzione e la fornitura di un certo numero di prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CECA. Inoltre, secondo le informazioni di cui disporrebbe la convenuta, la Hoogovens Staal non produrrebbe putrelle, che costituirebbero la principale produzione della Irish Steel. La Commissione deduce, di conseguenza, che la Hoogovens Staal non ha dimostrato di essere riguardata dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA né di avere interesse alla soluzione della controversia, e conclude per il rigetto dell'istanza d'intervento.

10 Da parte sua, la ricorrente ha appoggiato l'istanza d'intervento della Hoogovens Staal nella presente causa. Infatti, in una lettera datata essa pure 25 novembre 1996, la British Steel ha asserito che tale società produce, al pari di essa, prodotti della stessa gamma di quelli fabbricati dalla Irish Steel ed è quindi un'impresa concorrente di questa.

11 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 novembre 1996, la ricorrente ha chiesto che un trattamento confidenziale sia riservato a taluni elementi della relazione riprodotta nell'allegato 15 del ricorso (in prosieguo: la «relazione Cockerill»), nonché a taluni elementi del controricorso che citano o riprendono dati contenuti nella suddetta relazione. Essa ha precisato che tale domanda è formulata tanto nei confronti della Irish Ispat quanto nei confronti dell'Irlanda. Nella lettera 25 novembre 1996, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga il trattamento riservato dei dati in questione pure nei confronti della Hoogovens Staal.

12 La domanda di trattamento riservato verte, in primo luogo, su dati relativi ai volumi di produzione ed alle quote dei mercati di billette detenute dalla British Steel e dalla British Steel Engineering Steel (BSES) e sui prezzi praticati da tali società. Essa verte, in secondo luogo, sulle ripercussioni dell'aiuto e sul prevedibile andamento delle attività della ricorrente sul mercato delle putrelle.

13 Con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 28 novembre 1996, la ricorrente ha chiesto, inoltre, che un trattamento confidenziale sia riservato a taluni elementi della sua replica nei confronti di tutte le istanti d'intervento.

14 Nelle osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale l'11 dicembre 1996, la Commissione ha preso posizione sulle domande di trattamento riservato formulate dalla ricorrente. La Commissione ammette che la ricorrente ha limitato al minimo l'oggetto delle sue domande. Ciononostante, a suo parere, esse non possono essere totalmente accolte. Infatti, la convenuta solleva obiezioni a proposito di diverse frasi ed espressioni figuranti nei documenti processuali dei quali la ricorrente ha chiesto il trattamento riservato. Tali obiezioni si basano in sostanza sulla natura vaga o generica dei dati in questione, la quale escluderebbe che la loro divulgazione possa nuocere agli interessi commerciali della ricorrente. Inoltre, la Commissione deduce che le intervenienti devono avere la possibilità di rispondere a talune affermazioni fatte dalla British Steel in base ai dati dei quali essa chiede il trattamento riservato.

15 Con lettera 13 dicembre 1996, la Commissione ha informato il Tribunale del fatto che la relazione Cockerill era stata nel frattempo inavvertitamente trasmessa dagli uffici della Direzione generale «Concorrenza» (DG IV) all'Irlanda e alla Irish Ispat, al fine di ottenere le loro osservazioni su alcune considerazioni riguardanti le capacità e la produzione della Irish Steel contenute in tale relazione. Presentando le sue scuse per tale trasmissione casuale di taluni dati riservati inclusi nella relazione Cockerill, la convenuta ha comunicato gli impegni, assunti oralmente dall'Irlanda e dall'impresa beneficiaria dell'aiuto, di restituire alla Commissione tutte le copie della suddetta relazione e di non utilizzare le informazioni riservate che vi sono contenute. La Commissione ha dichiarato di attendere una conferma scritta di tali impegni.

16 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 1996, la ricorrente ha confermato di essere stata informata dall'agente della Commissione della comunicazione all'Irlanda e alla Irish Ispat degli elementi di cui essa aveva chiesto il trattamento riservato. La ricorrente ritiene che tale comportamento costituisca una violazione grave dell'obbligo di riservatezza imposto alla Commissione dall'art. 47, secondo comma, del Trattato CECA. Essa considera, inoltre, che l'istituzione convenuta si è così arrogata la competenza, che spetta al Tribunale, di determinare quali elementi figuranti negli atti depositati dalle parti abbiano natura riservata. La ricorrente asserisce che i dati oggetto delle sue domande di trattamento riservato costituiscono segreti d'affari la cui comunicazione ad un concorrente quale la Irish Ispat può provocarle pregiudizi e serie difficoltà sul piano commerciale. Essa si riserva il diritto di chiedere alla Commissione il risarcimento di tale pregiudizio, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del Trattato CECA.

Giudizio del Tribunale

Sulle istanze di intervento

17 Per quanto riguarda la prima istanza d'intervento proposta nella presente causa, si deve constatare ch'essa è conforme all'art. 115 del regolamento di procedura del

Tribunale e considerare che la Irish Ispat ha sufficientemente dimostrato il suo interesse alla soluzione della causa ai sensi dell'art. 34 dello Statuto CECA, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, del suddetto Statuto.

18 Dato che l'istanza d'intervento dell'Irlanda è stata proposta in conformità all'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale, si deve del pari accoglierla ai sensi dell'art. 34 dello Statuto CECA, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, del suddetto Statuto.

19 Quanto all'istanza d'intervento della Hoogovens Staal, va osservato che l'istante, per dimostrare il suo interesse alla soluzione della controversia, si è limitata a far valere la sua qualità di impresa CECA e di concorrente dell'impresa beneficiaria dell'aiuto controverso, senza precisare i prodotti relativamente ai quali essa si trova in concorrenza con la Irish Steel. La Commissione ritiene che una siffatta omissione osti all'accoglimento dell'istanza d'intervento, dato che tocca alla Hoogovens Staal fornire al Tribunale le prove attestanti ch'essa è un'impresa concorrente della beneficiaria dell'aiuto e, pertanto, ha interesse alla soluzione della presente controversia.

20 In proposito, va rilevato che la Commissione non ha infirmato la parte sostanziale dell'asserzione dell'istante, ossia che questa è un'impresa concorrente della Irish Steel. Infatti, nelle sue osservazioni, la Commissione ha unicamente richiamato l'attenzione del Tribunale sul fatto che, a sua conoscenza, la Hoogovens Staal non produce putrelle mentre tale prodotto costituirebbe la produzione principale della Irish Steel. Quindi, le osservazioni presentate dalla convenuta non mettono affatto in dubbio che vi sia un rapporto di concorrenza tra la produzione della Hoogovens Staal e quella della Irish Steel per quanto riguarda altri prodotti siderurgici, ad esempio le billette. D'altra parte, la Commissione non sostiene che unicamente le imprese CECA che producono putrelle possano avere interesse alla soluzione della presente controversia. Inoltre, la ricorrente ha confermato, senza ulteriori precisazioni, che la Hoogovens Staal e la Irish Steel producono prodotti della stessa gamma e sono quindi imprese concorrenti. Poiché nessun elemento versato agli atti

contraddice l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra le due imprese siderurgiche, fatta valere dalla Hoogovens Staal, non si deve ritenere che l'istante abbia omesso di fornire la prova che era tenuta a produrre al fine di dimostrare la circostanza di fatto sopramenzionata.

21 Ne consegue che l'istanza d'intervento della Hoogovens Staal dev'essere ritenuta conforme all'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale, dato che l'istante vi espone adeguatamente i motivi che dimostrano il suo interesse alla soluzione della causa ai sensi dell'art. 34 dello Statuto CECA, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale.

Sulle domande di trattamento riservato

22 Per quanto riguarda le domande di trattamento riservato di taluni dati contenuti negli atti del fascicolo, si deve rilevare che esse sono state proposte dalla ricorrente nei confronti di tutti le intervenienti in base all'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il quale dispone: «Se il presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta di una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati».

23 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, per valutare le condizioni alle quali può concedersi il trattamento riservato a taluni documenti del fascicolo, occorre ponderare l'intento legittimo del ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei suoi interessi commerciali e l'esigenza altrettanto legittima dell'interveniente di disporre delle informazioni necessarie al fine di essere pienamente in grado di far valere i suoi diritti ed esporre la sua tesi dinanzi al giudice comunitario (v., in particolare, ordinanze del Tribunale 4 aprile 1990, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-163, punto 11, e 6 febbraio 1997, causa T-322/94, Union Carbide/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 16).

24 Risulta da tale giurisprudenza che una parte processuale che abbia inteso versare agli atti elementi aventi, a suo parere, natura di segreti di affari, ha il diritto di chiedere che tali dati non siano trasmessi agli eventuali intervenienti. L'intento di tutelare la riservatezza di informazioni afferenti alle attività industriali e commerciali della ricorrente è particolarmente comprensibile nell'ambito di un ricorso come quello in esame, che mira all'annullamento di una decisione della Commissione che autorizza la concessione di aiuti di Stato ad un'impresa concorrente. Quando viene promosso un procedimento del genere, il che per definizione presuppone che sia stato concesso un vantaggio ad una o più imprese che sono in concorrenza con la ricorrente nell'ambito del mercato comune, è auspicabile che questa non sia altrimenti penalizzata dalla comunicazione dei suoi segreti commerciali alle imprese concorrenti. Tuttavia, ciò non toglie che spetta a qualsiasi parte in un procedimento dinanzi al Tribunale tener conto delle esigenze del principio del contraddittorio e della pubblicità dell'amministrazione della giustizia da parte dei giudici comunitari. Di conseguenza, ogni parte deve prevedere la possibilità che il Tribunale, in base a tali esigenze ed in conformità alla giurisprudenza sopra ricordata, non possa disporre il trattamento riservato dei dati essenziali per la difesa delle tesi prospettate nella causa e per l'intelligibilità della decisione che definisce la causa stessa.

25 Si deve sottolineare che, nel caso di specie, la ricorrente ha esercitato con moderazione la sua facoltà di chiedere il trattamento riservato di taluni elementi del fascicolo. Cionondimeno, le sue domande vertono su diversi tipi di dati, e quindi occorre accertare caso per caso se essi debbano essere esclusi dagli atti processuali da comunicare alle intervenienti. La circostanza che tutti tali dati abbiano la loro fonte intermedia in un solo documento, preparato su iniziativa della ricorrente ed allegato da questa all'atto introduttivo del ricorso, non costituisce un criterio per determinare se i dati in questione possano, nel loro insieme, costituire o no oggetto di trattamento riservato.

26 Le informazioni riguardanti le quote di mercato, i volumi di vendite ed i prezzi praticati dalle società del gruppo British Steel meritano un trattamento riservato in quanto si tratta di dati precisi o dettagliati, che non sono di regola accessibili al pubblico in generale né negli ambienti specializzati.

27 Si deve osservare che, fra i numerosi dati contenuti nella relazione redatta dal prof. Cockerill, quelli manifestamente provenienti dalla British Steel sono soltanto le tabelle 3.4 e 3.5, riprodotte a pag. 17 e, rispettivamente, pag. 18 della relazione, nonché il diagramma 10 e gli allegati 1 e 2, uniti alla relazione. Se tale osservazione fa pensare che le altre informazioni contenute nella relazione, vertenti sui mercati di prodotti CECA, circolino agevolmente e siano accessibili agli esperti ed alle imprese interessate, si deve riconoscere che siffatte informazioni si traducono in gran parte in stime, basate su dati statistici globali e di natura storica. Di conseguenza, si deve ammettere che solo dati effettivi e precisi come quelli contenuti nella tabella 3.5 della relazione Cockerill, nel diagramma 10, allegato alla stessa relazione, nonché nella tabella riprodotta a pag. 22 della replica (al paragrafo 4.37), non sono generalmente disponibili né noti alle imprese concorrenti e devono costituire oggetto di trattamento riservato.

28 Per gli stessi motivi, si deve riservare un trattamento riservato all'informazione particolareggiata contenuta nella terza e quarta frase del paragrafo 3.25 della relazione Cockerill, in quanto vi figurano cifre precise, riguardanti i volumi delle vendite e le quote detenute dalle società del gruppo British Steel nei diversi mercati.

29 Secondo lo stesso criterio, occorre, invece, negare il trattamento riservato di dati che hanno natura approssimativa o estimativa, come quelli che figurano nel paragrafo 3.23 della relazione Cockerill, nonché nella prima, seconda e ultima frase del paragrafo 3.25 sopramenzionato. Dall'esame del fascicolo risulta che siffatte stime e approssimazioni fanno parte delle informazioni generalmente diffuse tra le imprese che operano su mercati di prodotti CECA.

30 Nemmeno le espressioni che valutano le quote di mercato del gruppo British Steel e la cifra che indica il volume del mercato in questione, figuranti nel controricorso, possono costituire oggetto di trattamento riservato. Infatti, le espressioni utilizzate dalla Commissione non indicano quote di mercato precise e costituiscono unica-

mente valutazioni, che possono come tali essere contestate dalla ricorrente. La cifra di cui trattasi, che è un semplice dato approssimativo fornito dalla relazione Cockerill, viene menzionata al paragrafo 31 del controricorso per illustrare la differenza di grandezza tra il volume di possibili vendite della Irish Steel e l'attuale volume del mercato. D'altronde, si deve rilevare che la discussione riguardante l'impatto dell'aiuto controverso sui mercati pertinenti non può, in questa fase, considerarsi non essenziale per la soluzione della controversia dinanzi al Tribunale. Le intervenienti devono, quindi, essere in grado di presentare le loro osservazioni sugli argomenti di fatto prospettati a questo proposito dalle parti.

31 Per quanto riguarda i dati assertivamente riservati contenuti nel paragrafo 6.6 della relazione Cockerill, si deve rilevare che dalla lettura del paragrafo in questione non emerge che le decisioni afferenti alla strategia commerciale della ricorrente siano già state adottate a causa del versamento dell'aiuto controverso. Al contrario, l'autore della relazione si limita a raccomandare una revisione della politica degli investimenti e a menzionare le attività particolarmente minacciate, senza fornire altre precisazioni. La comunicazione di tali dati alle intervenienti non può che mantenerle nel dubbio sulle decisioni d'ordine strategico che saranno effettivamente adottate dalla British Steel, e non può quindi nuocere agli interessi commerciali di questa. Inoltre, com'è stato rilevato dalla convenuta, l'effetto di tale incertezza nell'ambito dei rapporti della ricorrente con il suo personale e i suoi clienti non deriva dalla trasmissione della relazione Cockerill alle intervenienti, ma dal fatto che la British Steel ha pubblicamente asserito che l'autorizzazione dell'aiuto controverso potrebbe costringerla a talune riduzioni di capacità. Ne consegue che nessuna ragione obiettiva giustifica la concessione di un trattamento riservato al paragrafo 6.6 della relazione Cockerill.

32 Dall'insieme di quanto precede risulta che le domande di trattamento riservato presentate dalla ricorrente devono essere accolte parzialmente, in quanto, cioè, vertono sui dati contenuti nella terza e nella quarta frase del paragrafo 3.25, nella tabella 3.5 e nel diagramma 10 della relazione Cockerill, nonché sui dati contenuti

nella tabella riprodotta nel paragrafo 4.37 della replica. Per il resto, le suddette domande devono essere respinte.

33 Comunque, si deve ricordare alla Commissione che essa non dovrebbe trasmettere i documenti processuali a terzi, anche se questi terzi sono in una situazione che li qualifica particolarmente ad aiutarla a difendere la sua tesi nella causa. Di conseguenza, la Irish Ispat e l'Irlanda sono tenute a non utilizzare le informazioni che possono in tal modo aver ottenuto e sono invitate a restituire alla Commissione tutte le copie dei documenti processuali loro indebitamente trasmessi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

così provvede:

1) La Irish Ispat Ltd è ammessa ad intervenire nella causa T-89/96 a sostegno delle conclusioni della convenuta.

2) L'Irlanda è ammessa ad intervenire nella causa T-89/96 a sostegno delle conclusioni della convenuta.

3) La Hoogovens Staal BV è ammessa ad intervenire nella causa T-89/96 a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

4) Sono accolte le domande di trattamento riservato, nei confronti delle intervenienti, dei dati contenuti nella terza e nella quarta frase del paragrafo 3.25, nella tabella 3.5 e nel diagramma 10 della relazione Cockerill, nonché dei dati contenuti nella tabella riprodotta nel paragrafo 4.37 della replica. Per il resto, le domande di trattamento riservato sono respinte.

5) Una versione non riservata dei documenti processuali sarà notificata a ciascuna delle intervenienti a cura del cancelliere.

6) Alle intervenienti sarà impartito un termine ai fini dell'esposizione, per iscritto, dei motivi a sostegno delle loro conclusioni.

7) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 29 maggio 1997.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Saggio